

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVATTA e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1984

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512, concernente il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512, ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernente l'imposta sulle successioni, alcune disposizioni agevolative consistenti nell'esenzione totale dal pagamento dell'imposta per le cose mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico, documentario, vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nella riduzione del 50 per cento per gli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale che abbiano le caratteristiche di cui alla citata legge n. 1089 del 1939, ma non ancora vincolati.

Va precisato che l'articolo 4 della legge n. 512 del 1982 si compone di due parti:

con la prima parte è stato integrato l'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, nel senso che è ivi previsto l'esonero totale dal pagamento dell'imposta di successione per le cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

con la seconda parte dell'articolo 4 è stato integrato l'articolo 18 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 637 del 1972 nel senso che nel quarto comma dello stesso articolo è stata prevista la riduzione del 50 per cento dell'imposta relativa agli immobili che presentano i requisiti necessari per essere vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939; questa seconda parte reca una norma del seguente tenore: « La disposizione si applica alle successioni apertesesi a partire dal 1° dicembre 1981 ».

Nell'applicazione del citato articolo 4, sono sorti dubbi e perplessità nel senso che si sostiene che l'applicazione dei benefici avrebbe una duplice decorrenza: per i beni vincolati, dall'entrata in vigore della legge, in mancanza di una disposizione transitoria; mentre, per quelli non vincolati, la decorrenza dal 1° dicembre 1981 è espressamente prevista nella parte dell'articolo 4 riguardante la riduzione del 50 per cento dell'imposta.

Di fronte a siffatti dubbi, dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso creare, senza motivo alcuno, una ingiustificata discriminazione di trattamento fiscale (essendosi trattato piuttosto di un materiale errore di collocazione della disposizione re-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

troattiva nella seconda parte dell'articolo 4, e stante la inderogabile necessità di rimediare al cennato inconveniente, non resta che provvedere alla emanazione di una disposizione intesa a chiarire che il beneficio dell'esonero totale dall'imposta di successione, per le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, e già vincolate alla data di entrata in vigore della legge n. 512 del 1982, si applica anche alle successioni apertesesi a partire dal 1° dicembre 1981.

L'articolo che si propone varrà ad eliminare contestazioni da parte dei contribuenti, che troverebbero fondamento nella circostanza che il legislatore non poteva illogicamente stabilire una disciplina differenziata, riservando un trattamento fiscale dettore per i beni caduti in successione e già vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, rispetto a quelli per cui l'esistenza dei requisiti di legge per l'imposizione del vincolo di notevole interesse pubblico era ancora da accertare.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesesi a partire dal 1° dicembre 1981.